



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ufficio VI Ambito territoriale di Roma

Via Frangipane 41 – 00184 Roma – ☎ 0677391

P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it

P.E.O.: usp.rm@istruzione.it

sito: <http://www.atpromaistruzione.it>

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche statali
di Roma e Provincia

Alle OO.SS. del Comparto Istruzione
Loro Sedi

OGGETTO: Permessi Sindacali – Comparto Istruzione e Ricerca – Settore Scuola – Periodo 1.9.2020- 31.8.2021 - Contratti collettivi nazionali quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 4.12.2017 (artt.10-11-28) e del 19.11.2019.

Il MI – Ufficio di Gabinetto – con nota prot AOOUFGAB n. 27827 del 21.12.2020 ha comunicato di aver provveduto alla determinazione e alla ripartizione per singola provincia del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le organizzazioni sindacali aventi titolo: **FLC CGIL, FSUR CISL SCUOLA, FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFAL, FEDERAZIONE GILDA-UNAMS, ANIEF** per il periodo 01.09.2020 – 31.08.2021 in attuazione dei contratti collettivi nazionali quadro indicati in oggetto.

Inoltre il MI ha precisato quanto segue:

“Permessi sindacali retribuiti

Ai sensi degli artt.10-11-28 del citato CCNQ 4.12.2017, così come modificato dal CCNQ 19.11.2019, e nel limite del monte ore a ciascuna spettante, i dirigenti delle OO.SS. rappresentative indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- *l'espletamento del loro mandato;*
- *partecipazione a trattative sindacali;*
- *partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.*

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 4.12.2017, art.18, comma 3). Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Le organizzazioni sindacali che leggono per conoscenza, dovranno comunicare per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi (art.3, comma 2, CCNQ 4.12.2017). Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche.

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art.10 CCNQ 4.12.2017) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art.13 CCNQ 4.12.2017) al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni. La dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso....

*...Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto del comma 7 dell'art.8 del CCNQ del 4.12.2017 dove è precisato che i citati dirigenti **non possono usufruire di permessi previsti dall'art.10**. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario da recuperare nell'arco dello stesso mese. Si precisa altresì, che per i dirigenti sopracitati, è fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 ter (CCNQ 19.11.2019) secondo cui è consentito fruire dei permessi art.10 di competenza della RSU, ove ne sia componente, esclusivamente per partecipare alle riunioni convocate dall'Amministrazione.*

Cumuli di permessi sindacali retribuiti

Il contratto collettivo nazionale quadro del 4.12.2017, all'art.18, comma 3, prevede che i permessi sindacali, per l'espletamento del mandato possano essere utilizzati in forma cumulata. Tale dispositivo è riferito, per il settore scolastico del comparto Istruzione e Ricerca, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

Permessi sindacali non retribuiti

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle modalità e procedure previste dall'art.15 del citato Contratto del 4.12.2017, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all'art.3, comma 1, lettere da a) ad f) hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.”.

Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, si invitano i Dirigenti Scolastici a determinare, qualora non abbiano già provveduto, per il periodo 1.9.2020-31.8.2021, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, che secondo quanto indicato nella nota Ministeriale è pari a **“25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”** e comunicarlo alle RSU stesse. **Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse**, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate.

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. sulle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal CCNQ 4.12.2017. In particolare l'art.22, comma 1, stabilisce che **“è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP”**.

Così come già indicato negli anni precedenti, ed al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 22 c. 1 del CCNQ 4.12.2017, i permessi sindacali fruiti a qualsiasi titolo dal personale dipendente dovranno essere comunicati **a questo Ufficio** - utilizzando il **Modello 5** allegato - **e trasmessi nella**

stessa giornata in cui viene adottato il provvedimento autorizzatorio tramite e-mail (segrusp.rm@istruzione.it).

A tal proposito, e con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell'art. 13 CCNQ 4.12.2017 (partecipazione a riunioni degli organismi direttivi statutari) al fine di evitare contenzioso con le OO.SS., si invitano i Dirigenti scolastici a vigilare sull'esatta imputazione della prerogativa sindacale, ovvero se la stessa debba essere attribuita all'organizzazione sindacale di categoria (FSUR-CISLSCUOLA, FLC-CGIL, FEDERAZIONE UIL-SCUOLA RUA, SNALS/CONFESAL, FED. NAZ. GILDA-UNAMS, ANIEF) oppure alla Confederazione avente titolo.

Inoltre, dovendo questo Ufficio comunicare l'avvenuta conclusione delle operazioni relative all'anno solare 2020, si richiede alle Istituzioni scolastiche che, per qualsiasi causa, avessero omissso di inviare le comunicazioni prescritte (secondo le modalità previste dalla nota prot AOOUSPRM n 17 del 02.01.2020) di inviare entro e non oltre il **27.01.2021** i Modelli 5 (per i permessi sindacali) e i Modelli 4 (aspettative e permessi per funzioni pubbliche) relativi agli istituti fruiti dal personale dipendente nel corso **dell'anno solare 2020**.

In relazione alla materia trattata, è appena il caso di evidenziare quanto previsto dall'art. 7 c. 6 del già citato CCNQ in merito alla mancata trasmissione dei dati entro i termini previsti. Infatti la stessa costituisce "*...in ogni caso, fatte salve eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.*"

Per quanto riguarda le aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive usufruiti dai dipendenti nell'anno 2021 (art. 79 del D. L.vo 267/2000), le comunicazioni saranno inviate a questo Ufficio in analogia con quanto sopra comunicato, utilizzando il Modello 4.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino